



**DISPOSIZIONI IN ORDINE AL RISARCIMENTO DEI DANNI
CAUSATI DA IMPATTO CON FAUNA SELVATICA
IN ATTRAVERSAMENTO DI SEDI STRADALI
Attuazione dell'art. 4, L.R. 23.04.2013, n. 6**

Art. 1 – Finalità

Le presenti disposizioni, in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 6 "Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio della attività venatoria", detta disposizioni volte a definire criteri, misure e procedure per concorrere, anche mediante la stipula di polizze assicurative, al risarcimento dei danni causati a persone e veicoli per l'impatto con fauna selvatica in attraversamento di sedi stradali.

Art. 2 – Definizione di fauna selvatica

Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per fauna selvatica esclusivamente le specie selvatiche dei mammiferi e degli uccelli anseriformi e galliformi.

Art. 3 – Determinazione della responsabilità regionale

1. La Giunta regionale concorre al risarcimento dei danni fisici e materiali da chiunque subiti in un sinistro stradale provocato nel territorio regionale dall'impatto con fauna selvatica, come definita all'articolo 2, qualora sia dimostrato che nel caso concreto non sono state adottate le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni e comunque nei limiti e secondo le modalità di cui agli articoli che seguono.
2. Si presumono misure normalmente idonee ad escludere la responsabilità della Regione del Veneto o degli enti facenti capo ad essa l'installazione di specifica e ben visibile segnaletica di pericolo a non più di 500 metri prima del luogo del sinistro, ovvero l'erezione di adeguate reti o barriere di protezione, o l'apposizione di dispositivi ottici riflettenti la luce dei veicoli in transito in modo da abbagliare gli animali, o la realizzazione di tunnel di attraversamento sotto la sede stradale e simili.
3. La responsabilità della Regione del Veneto o degli enti facenti capo ad essa è comunque esclusa qualora l'ente istituzionalmente preposto alla gestione e manutenzione della strada o dell'area in cui è avvenuto il sinistro non abbia adottato nessuna delle misure di cui al comma precedente, nonostante gli stessi avessero segnalato l'esposizione al rischio di danni da fauna selvatica.

Art. 4 – Esclusione della responsabilità regionale

La Giunta regionale non risponde:

- a) se gli animali coinvolti appartengono a privati o a un particolare ente pubblico non facente capo alla Regione;
- b) se gli animali coinvolti sono stati immessi nel territorio illegalmente;
- c) se il sinistro è avvenuto entro l'area di un parco nazionale o di una riserva naturale nazionale;
- d) se il sinistro è avvenuto in strada privata non soggetta a servitù di uso pubblico, in autostrada o in altra strada in concessione non regionale.

Art. 5 – Denuncia di sinistro e richiesta di risarcimento danni

1. L'infortunato o il proprietario di un veicolo danneggiato in un sinistro stradale provocato da fauna selvatica, se ricorrono le condizioni previste dagli articoli precedenti, può presentare alla Regione e all'ente istituzionalmente preposto alla gestione e manutenzione della strada o dell'area in cui è avvenuto il fatto, entro 60 giorni dal verificarsi di questo, una denuncia di sinistro con contestuale richiesta di risarcimento danni.
2. La denuncia alla Regione è redatta su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione ed è inviata esclusivamente tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica certificata.



e7f003e2



3. Alla denuncia occorre allegare ogni documento utile a provare il fatto, a evidenziarne le responsabilità e a quantificare il danno e, in ogni caso, copia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale del danneggiato o del suo rappresentante legale, copia integrale della patente di guida del conducente e della carta di circolazione, rapporto della polizia provinciale o di altra autorità intervenuta, preventivo o fattura di riparazione, documentazione fotografica del luogo del sinistro e dei danni riportati dal veicolo.

Art. 6 – Istruttoria

1. Ricevuta la denuncia, la competente struttura regionale verifica preliminarmente se nella causazione del sinistro possa essere astrattamente ravvisata, ai sensi degli articoli precedenti, una responsabilità regionale, anche parziale.
2. In caso positivo la struttura avvia immediatamente l'istruttoria della pratica, di regola avvalendosi di una società di gestione sinistri, anche tramite la compagnia che assicura la responsabilità civile verso terzi, e ne dà comunicazione al denunciante.
3. La società di gestione sinistri è l'unico soggetto legittimato ad accertare la sussistenza nel caso concreto di una responsabilità regionale, anche parziale, e a concordare con il danneggiato l'ammontare dell'indennizzo, se e in quanto dovuto.

Art. 7 – Sottoscrizione della quietanza

1. Qualora la società di gestione sinistri e il danneggiato giungano a un accordo sull'ammontare dell'indennizzo, quest'ultimo sottoscrive apposita quietanza e la restituisce alla società o alla competente struttura regionale.
2. Con la sottoscrizione della quietanza il danneggiato dichiara espressamente di rinunciare ad ogni azione legale e ad ogni ulteriore richiesta nei confronti della Regione e del suo assicuratore relativamente al sinistro.
3. La rinuncia si estende agli eredi.

Art. 8 – Liquidazione dell'indennizzo

Ricevuta la quietanza sottoscritta e gli altri documenti necessari al pagamento, la società di gestione sinistri e la competente struttura regionale provvedono, ciascuna per la propria parte, entro il termine massimo di 90 giorni, alla liquidazione dell'indennizzo.



e7f003e2

